



Ufficio Atti Normativi

**REGOLAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE PRIVATISTICHE**

(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 Aprile 2001 e modificato nella seduta del 28 Ottobre 2010)

Art. 1

Finalità e attività

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche Privatistiche promuove e coordina l'attività di studio e di ricerca nell'Area delle Scienze giusprivatistiche, anche con riferimento ai profili storici, comparatistici, processuali e della disciplina dell'attività delle imprese, e concorre all'attività didattica per i corsi di studio erogati nell'Università degli Studi di Siena.
2. Il Dipartimento - nei limiti delle disposizioni vigenti – può anche proporre l'istituzione e concorrere all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i Consigli dei corsi di studio e con gli organi direttivi delle Scuole di Specializzazione, alla relativa attività didattica, nonché proporre ai Consigli di Facoltà l'istituzione di Master.
3. Il Dipartimento, inoltre, e sempre nei limiti delle vigenti disposizioni al riguardo, può anche proporre l'attivazione di corsi di Dottorati di ricerca, anche in concorso con altre strutture e organizzarne le relative attività coerentemente ai propri piani e programmi di sviluppo della ricerca. Può, altresì, avanzare richiesta ai Consigli di Facoltà interessati, per l'attivazione di posti di ruolo di docenti nei settori scientifico disciplinari compresi nel Dipartimento medesimo.
4. Nel perseguimento di tali finalità, il Dipartimento coordina i mezzi e le risorse a propria disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi, promuovendo inoltre l'attivazione di strutture di servizio comuni e curandone il relativo funzionamento e può assolvere a compiti di ricerca su contratto o convenzione e svolgere, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nel campo disciplinare ad esso proprio.

Art. 2

Afferenza dei docenti al Dipartimento

1. Le richieste di afferenza al Dipartimento o di trasferimento ad altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico sentiti il Consiglio del Dipartimento cui il docente intende afferire e quello di provenienza, che esprimono i relativi pareri con il consenso della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il parere deve essere reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che il Consiglio si sia espresso, anche a causa del mancato raggiungimento del quorum, il Senato Accademico potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nel caso in cui il Consiglio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere comunque reso definitivamente entro sessanta giorni dalla data della richiesta. L'opzione impegna gli interessati per almeno tre anni.

2. Gli eventuali trasferimenti hanno effetto dalla data della relativa delibera di approvazione.
3. Con decisione unanime del Consiglio di Dipartimento, il docente che abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità del Dipartimento e in violazione dei propri doveri istituzionali, potrà essere invitato ad afferire ad altra struttura scientifica. La suddetta decisione verrà comunicata al Senato Accademico.

Art. 3
Organi

1. Sono organi del Dipartimento:
 - Il Direttore.
 - Il Consiglio.

Art. 4
Il Direttore

1. Il Direttore svolge le funzioni di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena. In particolare, il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) promuove e coordina le attività istituzionali del Dipartimento;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, curando l'esecuzione delle deliberazioni;
 - d) propone al Consiglio di Dipartimento il piano annuale delle ricerche;
 - e) presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento i progetti di bilancio annuale e pluriennale, oltre al conto consuntivo corredato da una relazione sui risultati ottenuti e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
 - f) vigila sul funzionamento e sul buon andamento delle strutture e dei servizi;
 - g) è responsabile dei locali e dei beni avuti in uso al momento della costituzione del Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori straordinari, ordinari ed associati di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 31 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena, dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto consecutivamente più di una volta. L'eventuale ulteriore elezione è possibile solo a condizione che vi sia stata una interruzione temporale corrispondente ad un intero mandato.
3. Il Direttore può designare un professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo di tempo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per lo scorcio del triennio accademico di mandato. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento prima considerati, si verificano nell'ultimo anno accademico del mandato, si procede a nuove elezioni per lo scorcio dell'anno accademico e per l'intero triennio successivo.

Art. 5
Il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione nell'ambito delle materie previste dall'art. 30, comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena. In particolare il Consiglio:
 - a) approva i bilanci preventivi annuale e pluriennale e le relative variazioni, di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) adotta le decisioni a contrattare per convenzioni e contratti relativi al proprio ambito di competenza;

- c) prospetta le nuove esigenze di personale;
 - d) fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;
 - e) delibera per quanto di competenza sulla utilizzazione dei beni assegnati al dipartimento;
 - f) delibera in ordine al piano annuale delle ricerche;
 - g) delibera l'eventuale adesione a Centri interdipartimentali o interuniversitari.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti afferenti al Dipartimento e dalle rappresentanze:
 - del personale tecnico ed amministrativo;
 - dei dottorandi di ricerca ;
 - degli assegnisti di ricerca;
 costituite da uno, due o tre rappresentanti per ciascuna componente, a seconda che gli aventi diritto siano, rispettivamente: fino a cinque; da sei a dieci; oltre dieci. Tali rappresentanze sono nominate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del Regolamento delle Strutture Scientifiche dell'Università degli Studi di Siena, durano in carica tre anni accademici e possono essere rielette.
 3. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
 4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, su decisione del Direttore o dello stesso Consiglio che decide a maggioranza, in ogni caso senza diritto di voto, i docenti a contratto o chiunque altro abbia interesse alle questioni poste all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio medesimo o possa contribuire a chiarire aspetti legati agli argomenti che devono essere trattati.
 5. Le convocazioni del Consiglio sono effettuate da parte del Presidente o, in caso di sua comprovata assenza e/o impedimento, dal Docente di prima fascia più anziano afferente al Dipartimento con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto.

Art. 6

Funzionamento

1. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio, si applica quanto previsto dall'art.62 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena.
2. Le funzioni di Segretario verbalizzante nelle adunanze del Consiglio sono svolte dal Segretario Amministrativo del Dipartimento.
3. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici.

Art. 7

Sezioni

1. Fatta salva l'unità del Dipartimento, il medesimo può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca con servizi e strutture comuni.
2. La costituzione delle sezioni ed il loro funzionamento è deliberata dal Consiglio nel rispetto delle disposizioni che riguardano il funzionamento delle Strutture Scientifiche dell'Università degli Studi di Siena.

Art. 8

Disciplina gestionale

1. Al Dipartimento è attribuita una dotazione finanziaria annua sulla base di quanto stabilito dalla disciplina a tal fine prevista nell'ambito delle disposizioni proprie della regolamentazione delle attività dell'Università degli Studi di Siena.
2. Alla dotazione ordinaria si aggiungono gli eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento ed i proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuati per conto terzi.

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento delle Strutture Scientifiche e dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena nonché quelle previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e le altre disposizioni di carattere generale o deliberate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione della stessa Università degli Studi di Siena a tal fine rilevanti.